

# Istituto Nazionale Previdenza Sociale

## Messaggio 30 luglio 2018 n. 3022

### **Assegno sociale sostitutivo. Sospensione per trasferimento all'estero. Chiarimenti.**

Come è noto, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118/1971 e dell'art. 10 della legge n. 381/1970, le prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili e ai sordi si trasformano, al compimento dell'età prevista dalla legge, in assegno sociale.

La giurisprudenza, nel pronunciarsi in merito ai requisiti reddituali per la concessione dell'assegno sociale sostitutivo, ha sottolineato che la trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno sociale a seguito del mero compimento dell'età prevista dalla legge non modifica la natura originaria del beneficio che, al di là della modifica del nomen juris, rimane fondata sullo status di invalido civile accertato con verbale sanitario.

Ne consegue che un soggetto, il quale abbia goduto della prestazione di invalidità civile fino all'età prevista per la trasformazione in assegno sociale, non può perdere il diritto alla prestazione sostitutiva a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri propri dell'assegno.

Analoga interpretazione, sempre finalizzata a chiarimenti in materia di redditi, è stata seguita dall'Istituto con le circolari 27 aprile 2000 n. 86 e 6 Luglio 2004 n. 101.

La stessa giurisprudenza, d'altra parte, evidenzia come la soluzione suddetta si imponga per evitare una soluzione di continuità nell'erogazione dei trattamenti pensionistici qualora ciò non appaia coerente con i principi della Carta costituzionale (artt. 3 e 38 Cost.), come nel caso di specie, dato che il superamento dell'età "non costituisce superamento dell'invalidità, ma semmai un aggravio".

In coerenza con il suddetto orientamento, il messaggio 3239/2017, intervenendo in materia di soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale (art. 20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), ha chiarito che la norma suddetta non trova applicazione in materia di assegni sociali sostitutivi.

Il titolare di una prestazione di invalidità civile, altrimenti, potrebbe perdere il diritto alla prestazione al compimento dell'età prevista per la trasformazione in assegno sociale a causa dell'insussistenza del requisito del soggiorno continuativo il quale, non essendo previsto in materia di invalidità, non aveva precluso a suo tempo l'accesso al beneficio assistenziale.

Ciò premesso, si precisa che, in applicazione dei principi suddetti, in materia di assegni sociali sostitutivi di cui all'art. 19, L. 30 marzo 1971 n. 118 e all'art. 10 L. 26 maggio 1970 n. 381, in caso di soggiorno all'estero, il termine oltre il quale la Sede deve provvedere alla sospensione della prestazione è quello previsto in materia di invalidità civile dal messaggio 20966/2013, ai sensi del quale "Le strutture territoriali (...) devono procedere alla sospensione della prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell'interessato (ad es.: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all'estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.).

(...) Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, si procederà alla revoca del beneficio".

La procedura di calcolo è stata aggiornata con l'adeguamento al contenuto del presente messaggio.